

# SCUOLA ORGANIZZAZIONE & GESTIONE

a cura di Gennaro Manna

*“E’ leggero il compito  
quando molti si  
dividono la fatica”  
(Omero)*

## **ANALISI DELLA MANOVRA FINANZIARIA D’ESTATE**

*Cosa è cambiato con la trasformazione in legge del decreto del maggio scorso?  
Una guida alle disposizioni della manovra, senza presunzione di certezze ma  
con molti dubbi, sapendo che c’è sempre bisogno di chiarimenti*

*“La storia ha una sola stagione: il tempo”*

*(Anonimo)*

In data 30 luglio 2010 sulla G.U. 176, è stata pubblicata la legge 122, di conversione con modificazione ed integrazione del decreto legge 31/5/2010, N°78, “RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA’ ECONOMICA – cosiddetta “Finanziaria d’estate”. La comprensione di molti dei suoi aspetti, per ora, non è stata resa agevole. In proposito, gli Enti Previdenziali di maggiore portata (INPS ed INPDAP), hanno emanato allo stato attuale solo “timide” note divulgative e non altro. Ma, con buona pace della semplificazione, purtroppo necessitano sempre interpretazioni autentiche, chiarificazioni, circolari applicative, etc. Il presente articolo vuole essere un’integrazione a quanto già scritto sul numero di luglio di questa stessa rivista, affrontando però solo gli aspetti puramente tecnici che riguardano il ridimensionamento e la razionalizzazione della spesa, le nuove modalità di liquidazione degli assegni accessori, la carriera del personale della scuola e le nuove regole che hanno investito il campo previdenziale. Ciò affinché i lettori che non hanno ancora affrontato queste tematiche - abbastanza complesse - possano cominciare a rendersi conto di cosa è cambiato e, di conseguenza, quali comportamenti adottare.

### **Il cosiddetto “cedolino unico”**

L’art. 4 della manovra si è occupato della “modernizzazione” dei pagamenti che effettua la Pubblica Amministrazione.

ne. La novità del campo è il cosiddetto “cedolino unico”. In effetti, tutti i dipendenti delle scuole e non solo percepiranno, attraverso le Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze (DTEF) anche i compensi accessori. D’altronde questa non è una novità, poiché già prevista dall’art. 2 comma 197 della Legge n°191/2009 (Finanziaria 2010): avrebbe dovuto vedere la sua applicazione a partire dal 30 novembre 2010. La norma in esame, invece, prevede questa nuova modalità dal primo gennaio 2011. In sintesi, i comma septies e octies dell’articolo in esame hanno modificato quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 601). Come ben sanno gli operatori amministrativi scolastici, dall’anno 2007 i finanziamenti alle scuole hanno visto il flusso diretto da parte del Ministero, senza più il passaggio intermedio con gli ex-CSA. Pertanto, tutti i fondi inerenti ai compensi accessori saranno pagati direttamente (DTEF), ovviamente previa liquidazione da parte delle rispettive II.SS..

Il Ministro con proprio decreto ogni anno dovrà stabilire la dotazione finanziaria per ogni scuola relativa ai compensi accessori. Entro il limite della dotazione assegnata le II.SS. dovranno programmare le loro attività, “definita” in sede di contrattazione di istituto. A parere di chi scrive quel “definita” dovrebbe trovare a breve una esplicitazione, perché potrebbe avere diversi significati:

1. Se non si impegna tutta la dotazione, le economie che fine faranno? Sarà applicato quanto previsto dal

## *Le scuole continueranno a gestire le supplenze brevi. Ma come verranno pagate, senza i fondi FIS e se non dovessero arrivare per tempo le necessarie Dotazioni?*

comma quinquies, ovvero riaffluiranno alla Tesoreria dello Stato, per essere poi riassegnate allo specifico piano gestionale;

2. Le II.SS. per non perdere i fondi contratteranno tutta la dotazione loro assegnata: ma sarà poi facile la liquidazione del tutto? Al proposito va ricordato che in tema di compensi accessori bisognerà fare i conti con quanto disposto dal Decreto Lgs. n°150/09 che oltre ad avere imposto il divieto assoluto di elargire compensi indifferenziati, obbliga anche alla valutazione delle performance individuali;

3. Come già anticipato, la norma decorre dall'1/1/2011. I fondi per i quattro dodicesimi, ovvero, il periodo settembre-dicembre 2010, saranno corrisposti ancora alle istituzioni scolastiche?

4. Cosa ne sarà, o meglio, cosa avverrà per la gestione delle economie che le scuole attualmente hanno ancora disponibili all'interno dei propri Programmi Annuali?

Tanto per non cambiare, e sempre con buona pace della semplificazione bisogna ancora una volta auspicare che arrivino presto i chiarimenti del caso, affinché le II.SS. possano liberarsi dalla "camicia delle incertezze" e programmare con serenità e fattibilità le loro attività. Ciò che, invece, le II.SS. continueranno a gestire, è la piaga che non cicatrizza mai: le supplenze brevi. Gli operatori amministrativi scolastici conoscono bene tutti gli adempimenti burocratico-fiscali che queste comportano in fase di liquidazione e pagamento, a prescindere dal loro importo. Viene però da chiedersi anche altro: se alle scuole non affluiranno più i fondi per il FIS ed altro, e non dovessero arrivare per tempo le Dotazioni per le supplenze, con quali risorse potranno essere anticipate i pagamenti di queste ultime? Quanti problemi, ma quanti saranno anche i contenziosi?

Infine, sperando che ciò avvenga quanto prima, il comma novies ha previsto che "potranno" essere apportate modifiche all'ormai "obsoleto" Decreto del 2001 n°44. Sempre a parere di chi scrive, la norma avrebbe dovuto utilizzare non il condizionale, ma la forma "affermativa" o meglio ancora "imperativa".

### ***Fine della querelle per le missioni***

Il comma 12 dell'**art. 6** taglia duramente le spese di missioni, sia in Italia che all'estero. Difatti esso recita che: "..... A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi". Ovviamente le scuole sono interessate: in particolar modo, i docenti che accompagnano gli alunni nei viaggi di istruzione all'estero. Dal 31 maggio cade anche quanto previsto nell'art. 40 del CCNL 11/4/2006 dell'Area V, ovvero dei Dirigenti scolastici, per altro, non disapplicato dalla preintesa sottoscritta il 19/5/2010. Viene quindi a cessare, anche per loro, qualsiasi trattamento per missioni, diarie ed altro. L'unica cosa che dovrà essere stabilita è quella inerente ai pasti, quando spettano.

### ***Le pubbliche amministrazioni dovranno subire un giro di vite***

L'**art. 8** - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche – con il comma 12 differisce al 31/12/2010 il termine di applicazione, per le PP.AA., delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto 09/04/2008, n. 81 e s.m., in materia di rischio da stress e lavoro correlato.

Il comma 14, rivisitato in sede di conversione al Senato, ha previsto che il 30% delle economie di spesa, derivanti dalle misure di razionalizzazione previste dal "disastroso" art.64 della legge 133/08, siano comunque riservate al settore scolastico, con le modalità previste dal comma 9, secondo periodo, dello stesso art.64. I risparmi derivanti da tale operazione sarebbero stati destinati ad incrementare le risorse per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera per tutto il personale della scuola, a decorrere già dall'anno 2010. In effetti si doveva dar seguito a quanto previsto dal decreto legislativo 150/09. Dalla relazione tecnica della norma in esame, in cui è precisato che la disposizio-

## *I tagli per le carriere e il blocco degli aumenti contrattuali disposti dalla manovra probabilmente causeranno danni, dissonanze e disuguaglianze*

ne, discende dal blocco della tornata contrattuale per il triennio 2010/2012 (di cui si dirà trattando l'articolo 9) è evidenziato che gli importi recuperati saranno destinati al ripianamento dei debiti pregressi che le II.SS. vantano nei confronti dello Stato, o al finanziamento di spese per supplenze brevi e di funzionamento, comprese quelle per i lavoratori socialmente utili impegnati presso gli istituti scolastici. Sempre dalla relazione tecnica è evidente la spiegazione delle modifiche apportate all'art.9 dal maxi-emendamento: al comma 23 dello stesso articolo, è stata prevista la possibilità di utilizzare le economie di spesa, previa obbligatoria certificazione delle stesse, per procedere ad un graduale sbocco degli scatti di carriera per il personale docente ed ATA, applicando così una compensazione della spesa. Sempre dalla relazione tecnica, poi approvata dal Senato, è stato previsto che la destinazione di queste risorse sarà stabilita dal Ministro con un proprio decreto di natura non regolamentare, di concerto con il MEF, sentite le organizzazioni sindacali. L'auspicio è che il decreto sia emanato quanto prima, soprattutto perché esso incide sulla programmazione e l'organizzazione del lavoro degli uffici di segreteria.

Relativamente ai tagli previsti dall'art.64 della legge 133/08, è di questi giorni il Decreto Ministeriale del Ministro Gelmini (DM 75 del 10/8/2010), che ha autorizzato appena 10.000 assunzioni a tempo indeterminato per i docenti e 6.500 per il personale ATA. Si ritiene inutile ogni commento, specie per l'aumento del grande esercito del "preariato", visto che già da tempo, su proposta dello stesso Ministro è stato prorogato il cosiddetto decreto "salva precari", anche per il prossimo anno 2010/2011. E' stata anche data notizia dell'imminente concorso per i Dirigenti scolastici, ma di quello inerente ai Direttori SGA non è rimasta neanche la dizione.

### ***Il blocco delle carriere. Ma davvero i pubblici dipendenti (in particolare quelli della scuola) guadagnano troppo?***

Per ciò che attiene questo articolo, rispetto al decreto

legge, la legge di conversione ha apportato modifiche, ancora da verificarsi, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 14, esplicitato precedentemente. Per meglio orientare i lettori, l'analisi ricalca in molti punti, quella già esposta nello scorso numero di RAS, aggiungendo comunque delle ulteriori considerazioni e alcune lievi modifiche, che peraltro non riguardano neanche la scuola.

**L'art. 9** - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, ha definito i tagli per le carriere e il blocco degli aumenti contrattuali dei pubblici dipendenti. È facile prevedere che causerà danni, dissonanze e disuguaglianze. L'articolo è quello che maggiormente interessa le II.SS ed è anche il più devastante soprattutto per il personale della scuola. Per quelli in servizio presso le scuole si annulla addirittura un triennio ai fini delle progressioni di carriera o del "passaggio al successivo gradone" (come lo si chiama nel gergo scolastico), sempre fatto salvo ciò che sarà evidenziato dal decreto del Ministro previsto dall'art.8, comma 14.

Partiamo dal *comma 1*: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo". Ci si riferisce qui alla vacanza contrattuale, già in vigore dall'01/04/2010 e poi dall'1/07/2010: essa rimane pertanto va corrisposta al personale tutto.

*Comma 2*: per i dirigenti con stipendi annui superiori ai 90.000,00 € si prevede una riduzione del 5%, ma solo per la parte eccedente e sino ad € 150.000,00. Per ulteriore eccedenza di quest'ultima somma si applica una riduzione del 10%. Un ulteriore passaggio sul quale riflettere è quello che recita: "la riduzione prevista del primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali". Domanda: per chi guadagna già stipendi annui di quella portata, le riduzioni vengono considerate ai fini

## *Gli anni inerenti al triennio 2010, 2011 e 2012 non sono più utili per la progressione di carriera. Un'ingiustizia, in particolare per i DSGA*

previdenziali? Qualcuno forse risponderà, magari facendo riferimento a quanto previsto dal secondo periodo in poi del *comma 21*: "...Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". Un aspetto, come vedremo, non valido per il personale in servizio presso le II.SS. È evidente che gli anni del triennio 2011-2012-2013, non interessano la progressione di carriera: ne posticipano solo gli eventuali passaggi, dato che rimane la validità giuridica degli anni.

Diversamente dal personale della scuola e non solo, ancora una volta, con le loro proteste forti, in sede di approvazione al Senato, il personale di cui alla legge 27/1981 - ossia, i magistrati, avvocati e procuratori dello Stato - sono stato sottratti sia al blocco della retribuzione che ai meccanismi di carriera, anche se saranno recuperati successivamente con un calcolo che non interessa in questo momento. Il *comma 23*, scritto solo e soltanto per il personale docente ed ATA della scuola, recita: "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14" Quest'ultimo capoverso come ripetuto più volte è stato aggiunto in sede di conversione al Senato. Senza più alcun dubbio di sbagliarsi, sappiamo ora che gli anni inerenti al triennio 2010, 2011 e 2012, non sono più utili ai fini della progressione di carriera e quindi per il passaggio ai successivi gradoni - sempre fatta salva la "clemenza" del duo: Gelmini - Tremonti.

Un esempio semplice: un impiegato, alla data del 01/09/2006, ebbe il passaggio al gradone successivo, si supponga da 9 a 14. Il passaggio al successivo gradone, ovvero da 15 a 20, sarebbe dovuto avvenire all'1/1/2013. Se è stata data un'interpretazione giusta della norma, il passaggio dovrebbe avvenire invece all'1/1/2016. In particolare, per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi, che furono già ringiovaniti nell'età della carriera - a seguito dell'applicazione dell'art.8 del CCNL

15/3/01 - questa decisione si può definire, senza mezzi termini un'ingiustizia sociale degna di un'azione di disobbedienza civile, perpetrata in nome di una malintesa eguaglianza. Un aspetto, a parere di chi scrive, al limite della Costituzione. Sarebbe il caso di interessare il giudice del lavoro. Il dato è ormai tratto e, ancora una volta, la nostra si dimostra sempre una categoria di personale debole, soprattutto perché troppo frazionata: basti tenere presente la modifica che è avvenuta per i magistrati ed altri, dopo l'interessamento del Ministro Alfano. Oltretutto, questa operazione comporterà per le segreterie delle scuole un lavoro immane, perché dovranno essere rivisitate tutte le ricostruzioni delle carriere e i relativi inquadramenti retributivi, creando un blocco degli anni suddetti ai fini del successivo passaggio. Lavoro arduo se solo si pensa che il DM che dovrà essere emanato, possa prevedere passaggi o recuperi non direttamente a regime, ma percentualizzati o peggio "parcellizzati". Inoltre, ci si chiede cosa aspetterà i neo "immessi in ruolo" alla data del 1° settembre 2009, che hanno diritto alla ricostruzione della carriera a seguito della conferma del contratto a tempo indeterminato, alla data del 1° settembre 2010, e cosa dovranno fare di conseguenza gli operatori amministrativi:

1. sarà loro corrisposto per tre anni sempre e solo lo stipendio iniziale e alla fine di questo, si procederà alla ricostruzione della carriera?
2. sarà comunque fatta la ricostruzione della carriera, elargendo loro la retribuzione che maturano, e poi nascerà il blocco del triennio per il passaggio al successivo gradone, che avverrebbe, come quelli già di "ruolo" con tre anni di ritardo?

I dubbi sono legittimi, anche perché, leggendo in combinato disposto, quanto previsto dal comma 21 - ovvero: .....per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici....." - sorge un quesito in particolar modo per i passaggi di ruolo, per i futuri vincitori di "concorso" a seguito della mobilità professionale del personale ATA. L'istituto della temporizzazione sarà sicuramente

## *Proroga ininterrotta per i contratti in essere con le ditte di pulizia”. Ma rispetto al fatturato da pagare non costerebbe meno lo stipendio di un collaboratore scolastico?*

applicato, per il calcolo dello stipendio ad personam, ma successivamente, quest'ultimo rimarrà bloccato sempre per tre anni? Ovviamente, di fronte a questi interrogativi di natura tecnica - ma di lavoro quotidiano - si auspicano sempre delle chiarificazioni da parte dei competenti organi superiori.

Il *comma 4* prevede che i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 non possono determinare in ogni caso aumenti retributivi superiori al 3,2%. Siccome la norma prevede che questa percentuale sia applicata ai contratti o alle intese stipulate anche prima del presente decreto, esse si devono riadeguare. Nell'articolo precedente, si era espressa qualche riserva rispetto alla pre-intesa contrattuale dell'Area V, ma essendo stato sottoscritto definitivamente il contratto il 15 luglio, la stessa cade: per aver avuto il via libera da parte della Corte dei Conti, sicuramente i conti rientrano. Ma rimane aperta, allo stato attuale, la querelle inerente al non riassorbimento dell'assegno ad personam percepito dagli attuali Dirigenti incaricati prima della vincita del concorso.

Il *comma 15* ha previsto che per il prossimo anno scolastico 2010/2011, sarà assicurato un numero di docenti di sostegno pari a quello previsto per l'organico di fatto del corrente anno scolastico, fatte salve eventuali deroghe che potranno essere attivate solo in situazione di particolare gravità. La nuova lettura va sicuramente di più verso quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 80/2010 del 22/02/2010: diritto dell'alunno disabile all'assistenza didattica, visto che dei 10.000 posti per i docenti, di cui si diceva precedentemente, 5.000 sono destinati ai docenti di sostegno. Sempre cercando di utilizzare la lettura per combinato disposto, l'art. 10-riduzione della spesa in materia di invalidità - al comma 5 prevede ed evidenzia il ruolo dell'ASL e del gruppo GLH affinché si crei la situazione di alunno “diversamente abile”. In merito a questo si rimandano i nostri lettori alla lettura dell'articolo pubblicato su RAS a luglio.

In sede di conversione al Senato è stato inserito il *comma 15-bis*. Questo comma autorizza il MIUR a prorogare ininterrottamente i contratti in essere, già attivati dagli ex Uffici scolastici territoriali (oggi Ambiti Territoriali della provincia di .....), con le cosiddette “ditte di puli-

zia”, ovvero quel personale che all'interno delle II.SS. espleta le funzioni dei collaboratori scolastici. Anche rispetto a questo punto ci sarebbe da chiedersi se non costa meno lo stipendio di un collaboratore scolastico rispetto al fatturato che viene pagato (e non solo, visti anche tutti i problemi di gestione creati da queste ditte). Potremmo rispondere solo ricordando che qualcuno ebbe a scrivere “per cambiare il mondo, bisogna cominciare a cambiare se stessi”.

Per il *comma 31* che si occupa dei collocamenti a riposo (e che si commenterà in forma sistemica con l'art.12) non è cambiato nulla con la trasformazione in legge: nessun cambiamento riguardante l'unificazione delle cosiddette “finestre di uscita e la finestra mobile o a scorrimento” per la scuola. Il collocamento a riposo decorre sempre dal 1° settembre e il requisito si matura al 31/12: difatti all'art.12 comma 1, lettera c) per il personale della scuola è richiamato il dettaglio dell'art. 59, comma 9, della Legge 449/97.

Il *comma 32*, dal 31/7/2010, data di entrata in vigore della norma, ha abrogato l'art.19, comma 1-ter, del novellato decreto legislativo 165/2001. Prima, qualora non veniva rinnovato un incarico ad un dirigente, bisognava motivare: invece ora l'amministrazione può proporre un altro incarico, anche di livello economico inferiore e non si applicano allo stesso eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli.

L'art. 9 si chiude con il *comma 37*:” Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.”

Torniamo quindi a chiederci se il CIA (compenso individuale accessorio- art. 82) e la RPD (retribuzione professionale docente - art. 83) non diverranno oggetto di confronto sindacale, per poter poi salvare la premialità e la meritocrazia parcheggiate da questa legge, nonostante il tanto legiferare del Ministro Brunetta. Bloccandone i requisiti economici, non si potranno certo riadeguare i contratti al decreto legislativo 150/09 entro il termine del 31 dicembre 2010. Ma l'idea non fa meraviglia, ed è

## *Rimane aperta la querelle sul non riassorbimento dell'assegno ad personam percepito dagli attuali Dirigenti incaricati prima della vincita del concorso*

infine inutile aspettarsi delle risposte: purtroppo nessuno più è disposto a darle, poiché farlo comporta non poche responsabilità.

### ***Riduzione delle invalidità: con la conversione in legge, si ritorna al passato***

Difatti, l'**art. 10**, comma 1 del decreto legge prevedeva: "Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all'85%". In effetti, la riduzione della capacità lavorativa, prevista precedentemente nella misura del 74%, dalla data dell'1/6/2010, è elevata all'85%."

La legge di conversione ha soppresso il primo comma e pertanto, tutto torna al passato. Anche questo aspetto, come ben sanno gli operatori scolastici, ha ricaduta sullo stato giuridico del personale, soprattutto ai fini della maggiorazione dell'anzianità contributiva. In effetti chi ha una invalidità del 74%, per essa fruisce del beneficio dell'aumento, dalla data dell'istanza alla Commissione medica, di due mesi per ogni anno di contribuzione figurativa e sino ad un massimo di cinque anni, ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi".

In proposito la norma ha intensificato, giustamente i controlli e le sanzioni, soprattutto per i medici che dovessero certificare false invalidità. Il comma 4-bis, introdotto al Senato in sede di conversione, ha previsto per l'INPS la facoltà di avvalersi, per il controllo delle invalidità civili, delle Commissioni istituite presso le AA.SS.LL.- Anche rispetto a questo argomento, è ovvio e giusto smascherare e punire i falsi invalidi e i medici che tali li hanno dichiarati. Ancora una volta, "una domanda sorge spontanea": il risparmio della spesa che ne deriva, non dovrebbe essere reinvestito per dare ulteriori servizi e possibilità a chi effettivamente è in uno stato di bisogno, a seguito di una vera invalidità? Anche questo non rimane che un interrogativo. D'altronde la strada era già

stata intrapresa dal primo cosiddetto "decreto Brunetta" (decreto legge 112/2008), successivamente convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008, che abolì il beneficio della maggiorazione ai fini della carriera, pari al 2,50%, a far data dall'1/1/2009, per coloro che avevano avuto un riconoscimento, a seguito di una invalidità dovuta a causa di servizio, rientrando nelle prime sei categorie della "Tabella A" annessa alla legge 834/88 e all'1,25% se nelle settima o ottava categoria. Infine la norma, per ciò che attiene questa "tematica", in sede di conversione è stata implementata con l'articolo 10-bis, che ha previsto dure e giuste sanzioni per chi produce false attestazioni a seguito di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali.

### ***Norma pensionistica sempre più in movimento. Ancora in pensione con 40 anni di anzianità contributiva, ma senza previdenza complementare***

L'**art. 12** - Interventi in materia previdenziale, rispetto a quanto già previsto dal D.L. ha subito una rivisitazione quasi totale, o si potrebbe dire una vera e propria nuova riforma, ma a parere di chi scrive, sicuramente mancante di un pezzo importantissimo, soprattutto per i tanti giovani: la previdenza complementare.

A parere di chi scrive sarebbe stato il momento giusto per rilanciare incentivi che facessero decollare la previdenza complementare: ancora oggi - sempre per mancanza di informazione e formazione adeguata - molti non hanno capito l'importanza di supportare la pensione detta del "primo pilastro", soprattutto perché sono ancora diffidenti. Eppure, affidandosi soltanto a quest'ultima, un domani non potranno che vivere da "grandi poveri".

Di seguito si cercherà di ripercorrere, in modo sintetico, in particolare i commi da 1 a 6 che modificano l'attuale disciplina inerente ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici - le cosiddette finestre, che interesseranno tutti i lavoratori, sia del pubblico che del privato - fermo restando che per la scuola la data di uscita rimane sempre il 1° settembre di ogni anno.

## *Invalidità ancora al 74%. Intensificati i controlli e le sanzioni soprattutto per i medici che dovessero certificare false invalidità*

La tabella che segue dimostra la situazione che si era venuta a creare dopo il decreto legge:

Sesso	Età anagrafica	Anzianità contributiva	Anno di collocamento a riposo
Maschi	65	20	sempre
Donne	61	20	2010 e 2011
	62	20	2012 e 2013
	63	20	2014 e 2015
	64	20	2016 e 2017
	65	20	Dal 2018

Dopo la conversione in legge la situazione è la seguente:

Sesso	Età anagrafica	Anzianità contributiva	Anno di collocamento a riposo
	60*	20	Fino al 31/12/2009
	61**	20	Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011
	65***	20	Dal 1° gennaio 2012
	Secondo la speranza di vita****	20	Dal 1° gennaio 2015

Al fine di capire meglio la nuova situazione, si rende obbligatoria una sorta di legenda alla tabella 2):

riferimento	Commento
*	Le lavoratrici che al 31 dicembre 2009 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità, hanno conseguito il diritto alla pensione e anche se non chiedono il collocamento a riposo, hanno comunque ottenuto il diritto alla certificazione per tale diritto e quindi possono chiedere di lasciare il servizio quando vogliono - ovviamente seguendo le regole dettate ogni anno dal Ministro, con il proprio decreto e direttiva.
**	Vale lo stesso di quanto detto sopra, ma con la differenza che i requisiti di età e anzianità siano stati maturati entro il 31/12/2011.
*** (comma 12sexies) aggiunto al Senato	Dal 1 gennaio 2012, anche le donne, devono maturare quale requisito di età anagrafica i 65 anni, mentre prima, come evidenziato dalla tabella 1, il massimo dell'età avveniva andava a regime al 2018. In effetti si è dato seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea del 13/11/2008, n°C-46/07, che ha considerato contrario al principio di parità di trattamento tra uomini e donne lavoratrici della Pubblica Amministrazione in genere. Secondo la Corte tenendo ancora in piedi il vecchio principio, l'Italia contravveniva all'art.141 CE. Ora si può dire che anche questo problema è risolto.
**** (commento ai commi da 12bis a 12quinquies, aggiunti al Senato)	Dal 1° gennaio 2015, si dovrà fare i conti con la probabilità di vita e di morte, quella che in gergo viene definita "speranza di vita". Il tutto sarà legato ad un calcolo statistico: la certezza dei numeri e della numerosità degli italiani. Se la probabilità di vita di un uomo o di una donna di 65 anni cresce, si allunga anche l'età pensionabile. L'adeguamento alla speranza di vita verrà fatta a cadenza triennale. Rispetto a quanto già previsto dal D.L. 78/2009, convertito con modificazione nella legge 102/2009, ci sono delle novità: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la determinazione della speranza di vita sarà calcolata solo dall'ISTAT, senza più l'avallo di EUROSTAT. A tale fine l'ISTAT entro il 30/6/2013, dovrà rendere disponibile il dato inerente alla speranza di vita del triennio precedente, ovvero 2010/2012. L'adeguamento, prevede la norma, che non avverrà per coloro che dovessero perdere l'idoneità o l'abilitazione all'attività che svolgono.</li> <li>b) sarà fatta tenendo a riferimento il triennio e il quinquennio;</li> <li>c) il primo aggiornamento avverrà dal 1° gennaio 2015 e la maggiorazione dei requisiti, non potrà superare i 3 mesi;</li> <li>d) la seconda avverrà dal 1° gennaio 2019 e quindi, tenendo a riferimento il quadriennio e non più il triennio;</li> <li>e) la sequenza triennale seguirà poi dal 2022, 2025 e così via;</li> <li>f) è fatta salva la possibilità di essere collocati a riposo, a prescindere dall'età, una volta raggiunti i 40 anni di anzianità contributiva.</li> </ul>

## *Interventi importanti in materia previdenziale: quasi una nuova riforma. Ancora in pensione dopo 40 anni, ma manca la previdenza complementare*

Ulteriori informazioni si possono leggere nella “nota divulgativa” prot. N° 10562, emanata dall’INPDAP il 3 agosto 2010. Ancora una volta lo stesso Ente previdenziale, come d’altronde già fece in occasione della pubblicazione del D.L. 78/2010, ha fatto riserva di chiarire meglio ulteriori aspetti con l’emanazione di una prossima circolare. Sicuramente i dubbi sono ancora tanti.

### ***Una nota positiva!***

Nel mezzo del cammino di questo excursus, si può rilevare una nota positiva per tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi e collaboratori. Molti ricorderanno la cosiddetta legge attuativa del “Welfare” – legge 27/12/2007, n°247. Questa norma aveva previsto la rimodulazione delle aliquote contributive, in particolar modo per gli iscritti alla GLA (Gestione lavoratori autonomi) che dal 2008 al 2010, hanno avuto un incremento percentuale di un punto, sino ad arrivare ad oggi al 26,72%. La legge suddetta prevedeva che per far fronte al costo del lavoro, per tutti dall’1/1/2011, avrebbe dovuto esserci un aumento a carico di tutti i lavoratori pari allo 0,09%. Questo aumento non ci sarà più, perché la norma in esame ha previsto (con il maxi-emendamento) che esso sia posto a carico degli stanziamenti previsti per i patronati, che negli anni 2011-2013, vengono ridotti di 30 milioni di euro annui. Il comma 7 ha disciplinato lo scaglionamento dei dipendenti che dovranno percepire sia l’ex Buonuscita che il TFR. Il personale della scuola non dovrebbe subire grossi danni, visto che sino alla quota di 90.000,00 euro la somma viene elargita per intero; oltre il predetto limite, in due o tre quote (se l’importo è superiore o inferiore ai 150.000,00 euro). Comunque chi sarà collocato a riposo dall’1/9/2010, non subirà alcuna dilatazione. La grossa sorpresa, ma tanto sorpresa non è, che sarà esplicitato successivamente, è ciò che recita il comma 10: “Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già

regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento”. La regola del nuovo modo di calcolo si applica a partire dal 1° gennaio 2011: ciò, del resto, è coerente con quanto fu stabilito a suo tempo, dall’art.5, comma 1 della legge 297/1992, allorquando si trattò di cambiare “regime” nel settore privato (ed ecco perché non si tratta di una sorpresa). Si consideri poi che a seguire si è verificata la cosiddetta “privatizzazione” del rapporto di pubblico impiego (anche se chi scrive ritiene che sarebbe più giusto parlare di “contrattualizzazione”), con l’avvento del D.L.vo 29/93, oggi trasfuso nel novellato 165/2001.

In effetti, i lavoratori che si trovano in regime di TFS (trattamento di servizio – ex Buonuscita), dall’1/1/2011, pur rimanendo in tale regime, si vedranno cambiare le modalità di calcolo, che seguiranno quelle previste dall’art.2120 del codice civile, ovvero per il regime di TFR (trattamento di fine rapporto). In prima analisi, molti di quelli (compreso il sottoscritto) che hanno cercato di commentare, sempre con tutti i dubbi del caso, il D.L., avevano ed hanno scritto di un passaggio “selvaggio”, senza aver dato la possibilità di espletare alcuna opzione. In proposito le domande poste sono state tante, soprattutto per cercare di capire cosa sarebbe potuto accadere. Le principali le segnaliamo su RAS di luglio: data la loro attualità, le riproponiamo qui, con poche variazioni:

1. Alla data del 31 dicembre 2010 sarà calcolata l’indennità di buonuscita, maturata sino a questo momento e sarà accantonata?
2. La quota di buonuscita calcolata, sarà soggetta alla rivalutazione prevista per il TFR, secondo quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile o rimarrà statica?
3. Non essendo stato richiamato il DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto nella scuola il TFR, con decorrenza dal 31 maggio 2000 per tutto il personale a tempo determinato, e dal 1° gennaio 2001, per tutto il personale che stipulava un contratto a tempo indeterminato - a meno che non avesse retrodatazio-



## *Scompare l'aumento dello 0,9 delle aliquote a carico dei lavoratori, che la legge attuativa del welfare prevedeva a partire dal 2011*

ne giuridica alla data del 1° settembre 2000 - è da prevedere l'applicazione in toto l'art. 2120 del C.C. (ovvero: ai fini del TRF sono inclusi anche tutti i compensi accessori, di qualsiasi natura, fissi e continuativi e sporadici, tranne il lavoro straordinario, così come avviene per i privati)?

4. Se dovesse essere realizzabile - ma in proposito si nutrono forti dubbi - si potrebbero anche chiedere anticipazioni, sempre come avviene per i privati, alle condizioni previste dal più volte citato art. 2120 del codice civile?

Una fonte autorevole, su di una rivista specializzata, ha suggerito di sistemare tutte le pratiche inerenti al riscatto ai fini della buonuscita, poiché una volta passati al TFR non è più possibile alcun tipo di riscatto: per evitare qualsiasi contenzioso, sarebbe stato opportuno un grande "esodo" al Fondo Espero entro il 31/12/2010, perché solo così si avrebbe la certezza del diritto alla rivalutazione della quota di buonuscita che sarà calcolata al momento dell'adesione. Chi scrive è d'accordo sulla sistemazione delle istanze, e sul fatto che migrare ad Espero, soprattutto per i giovani, come più volte affermato è una necessità, etc. Oggi però, a norma approvata e definitiva, da un'attenta rilettura della stessa, sono sempre più convinto, che il nuovo sistema si possa equiparare, per analogia, al calcolo della pensione con il sistema misto, retributivo e contributivo (anche se lo stesso INPDAP, come detto prima, allo stato attuale ha emanato solo una nota divulgativa, che ancora non chiarisce niente).

Un esempio servirà ad esplicitare meglio il concetto: un lavoratore in regime di TFS che al 31/12/2010, potrà vantare 30 anni utili ai fini della ex buonuscita; lo stesso sarà collocato a riposo alla data del 31/8/2020 e quindi potrà vantare 9 anni e 8 mesi di servizio ai fini del calcolo secondo le regole dell'articolo 2120 del C.C. Calcolo del TFS all'atto del collocamento a riposo: Stipendio in godimento al 31/8/2020, rapportato all'80% moltiplicato per i 30 anni maturati al 31/12/2010 e diviso 40, che si potrebbe definire quota A); calcolo del TFS dall'1/1/2011 al 31/8/2020, secondo quanto previsto dal codice civile, ovvero: accantonamento della quota pari al 6,91%, dell'importo annuo lordo

tabellare, rivalutato dell'1,5% + il 75% dell'indice ISTAT dell'anno precedente, che si potrebbe definire quota B). La somma della quota A+B dovrebbe essere uguale al lordo dipendente spettante all'atto del collocamento a riposo per chi oggi è in regime di TFS e che, comunque, non volesse aderire ad Espero. Questa chiave di lettura scaturisce dal fatto che diversamente non ci sarebbero risparmi per la spesa pubblica. Inoltre se l'IBU dovesse rivalutare senza aderire al fondo pensione, il lavoratore prenderebbe, all'atto del collocamento a riposo, tutto liquido e senza aver versato alcun contributo aggiuntivo. Si auspica vivamente che a stretto giro ci siano chiarificazioni, affinché i lavoratori possano fare le proprie scelte, ma con la consapevolezza di queste.

### ***Una nuova cultura si impone: cambia la legge 29/79 e va in soffitta la legge 322 del 1958***

Le istanze che saranno presentate dal 31/7/2010, per le fattispecie che seguiranno, si dovranno applicare le nuove regole previste dalla nuova norma:

1. Il *comma 12-septies*, diversamente da prima (quando era senza oneri), ha previsto che la ricongiunzione dei periodi richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 29/79, nei casi di ricongiunzione in uscita dall'INPDAP verso l'INPS, sia onerosa. L'onere a carico dei richiedenti sarà determinato secondo i criteri fissati dai commi da 3 a 5 dell'art. 2 del D.L.vo 184/97;
2. Il *comma 12-decies* apporta modifiche all'articolo 4, comma 1, della legge n. 299/1980, concernente le modalità di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni di cui all'articolo 2 della legge n. 29/1979, stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente. Di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 l'onere per la ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979 andrà determinato in base ai co-

## Con le nuove norme, si prospettano situazioni difficili per i lavoratori delle scuole che non dovessero aver raggiunto il minimo pensionabile

efficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell'istanza di ricongiunzione. Attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007;

3. con il *comma 12-undicies*, è stata disposta l'abrogazione della legge n. 322/1958, dell'art. 40 della legge n. 1646/1962, dell'art. 124 del DPR n. 1092/1973 e dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 40, comma 3, della legge n. 958/1986. In effetti si parla di leggi che prima della novella, consentivano il trasferimento gratuito all'Assicurazione generale Obbligatoria (ago INPS) della contribuzione accreditata nei fondi esclusivi (INPDAP, IPOST, Ferrovieri) nei casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione.

Nella scuola, l'abrogazione di queste norme - in particolare la legge 322/1958 e art.124 del DPR 1092/73 - comporta delle situazioni abbastanza difficili per i lavoratori che non si dovessero ritrovare con il raggiungimento del minimo pensionabile, i quali sarebbero costretti a ricorrere alle seguenti condizioni:

- pagare in ogni caso l'onere di ricongiunzione, sia in entrata ed in uscita;
- proseguire l'iscrizione all'INPDAP versando la contribuzione volontaria;
- totalizzare con altre gestioni pensionistiche ai sensi del Dlgs n. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

In merito all'istituto della temporizzazione, per completezza di informazione, il comma 3 ha sostituito interamente l'art.5, comma 3 del D.L.vo 42/2006, per ciò che attiene la decorrenza del collocamento a riposo da parte di chi si avvale di questo istituto, anche se riteniamo la dilazione della scadenza di 18 mesi dalla richiesta non interessi il personale della scuola. Questa modifica è di non poca rilevanza per i lavoratori. In effetti, la richiesta di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79, già non costa poco, nonostante la riduzione del 50% per i lavoratori dipendenti ed autonomi. Figurarsi oggi con le nuove regole. I lavoratori spesso vengono posti di fronte ad un muro, perché la ricongiunzione di cui alla legge 29/79, può essere, in linea di massima richiesta una sola volta. Difatti se chiamati per accettare o meno l'onere da pagare, si dovesse optare per la rinuncia, questa può essere ir-

chiesta solo dopo altri 10 anni, di cui 5 di lavoro effettivo e ovviamente il calcolo sarà rifatto con il nuovo stipendio in godimento. In ultima analisi la si può richiedere all'atto del collocamento a riposo, ma solo presso la gestione a cui era stata effettuata la precedente ricongiunzione (in virtù di un'altra norma, la legge 45/90, che riguarda i liberi professionisti che hanno versato i contributi nelle varie Casse di previdenza).

### Considerazioni personali

Dall'ottica del cittadino, posso affermare che l'amarezza è quella di tanti: ancora una volta sono costretti a pagare i deboli. Ancora una volta chi evade, spesso viene premiato, i ricchi non hanno dato un centesimo per contribuire alla ripresa economica di questo paese.

Restando sempre fedele all'ottica di essere stato, di essere e di continuare ad essere, finché farò parte di questa Amministrazione, un uomo di "Stato", o meglio, un "servitore" di questo Stato, ma sempre con spirito libero e di critica costruttiva, auguro a tutti noi, che questi sacrifici servano effettivamente a risollevarle le sorti della nostra nazione. Mentre concludo questo lavoro per spedirlo in redazione apprendo della morte del Presidente Emerito della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga. Non posso che esternare il mio dolore per la dipartita di un vero statista, di un uomo che, soprattutto grazie alla sua cultura, è stato sempre libero - soprattutto nel suo modo di pensare - nonché precursore dei tempi attuali. Mi si permetta di concludere con una sua dichiarazione che utilizzò quando chiuse la cosiddetta "guerra fredda in Italia", appoggiando il governo D'Alema, per rispetto all'altro grande statista Aldo Moro: "Appoggio D'Alema per patriottismo e anche per coerenza con me stesso..." --- "per restituire la politica alla politica, consegnare la teologia, l'etica e la filosofia al campo proprio loro, affidare il passato alla storia e agli storici il passato". La mia speranza, tenuto conto di ciò che siamo costretti ad assistere tutti i giorni, è quella che i nostri "politici", riscoprano queste parole e ricomincino a pensare seriamente alle sorti di questo paese e a non riempire le pagine dei giornali con basse ed indegne "querelle personali".